

Torino, 14/03/2002

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N° 59369 Posiz. ✓
DATA 14/03/2002
Struttura Mittente I.A.U.
Strutt. Dest. ✓

Al Signor Sindaco del
Comune di
BORGOFRANCO D'IVREA

OGGETTO: Progetto preliminare Variante Parziale al P.R.G.I. - Deliberazione C.C. n. 46 del 19/12/2001.
Comunicazione formazione silenzio-assenso e presentazione osservazioni.

Con nota n. 629 del 25/01/2002 codesto Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti del Progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, dichiarando lo stesso conforme al disposto del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/'77, così come variato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

Per ritardi nell'iter amministrativo interno, il pronunciamento di compatibilità con il PTC provinciale non è stato espresso entro i termini di legge e pertanto a far data dal 14/03/2002 si è formato il silenzio-assenso.

In seguito all'esame istruttorio - comunque effettuato - della documentazione pervenuta, nel comunicare che, la Variante in oggetto non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999, nè con i progetti di competenza della Provincia e/o con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente, si formulano, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/'77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante parziale al PRGI adottato con delibera C.C. n. 46/2001:

«rispetto alla previsione dell'area destinata a "parco fluviale", di estensione pari a 426.750 mq, si osserva quanto segue:

- 1) l'area in questione ricade, in gran parte, all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001. La disciplina di tale strumento prevede che una parte delle sue disposizioni rivestano carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i privati. Tra queste rientrano le norme relative alle fasce A e B e pertanto è necessario che l'Amministrazione comunale verifichi la compatibilità della previsione a "parco fluviale" con dette norme e che, di tale compatibilità, dia atto, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/'77, all'interno della deliberazione di adozione della Variante. In particolare, si richiama, tra le norme immediatamente vincolanti, il comma 6, punto a) dell'art. 39-Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, che - tra gli indirizzi da rispettare da parte dei Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le proprie previsioni - prevede di "evitare nella Fascia A e contenere, nella

Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva:".

- 2) dalla documentazione costituente la Variante in oggetto non risulta chiaro quale sia il regime urbanistico dell'area in questione: non si comprende, cioè, se rientri tra le aree per servizi pubblici (e pertanto assoggettabile ad esproprio), tra quelle a servizi privati di uso pubblico o, ancora, se sia configurabile come area per attività economiche di tipo turistico. Tale aspetto risulta importante, sia per i suoi risvolti generali di rilevanza giuridica (a cui sono, peraltro, collegabili tutte le problematiche connesse al regime dei suoli, e quindi alle questioni dei vincoli preordinati all'esproprio, alla loro durata, alla indennizzabilità delle aree vincolate, ecc.), che per le sue implicazioni di carattere formale-procedurale in relazione al tipo di variante da utilizzarsi per introdurre nel PRG detta previsione. Si chiede, pertanto, di definire con chiarezza la categoria urbanistica a cui sono ascrivibili le aree definite "parco fluviale" negli elaborati grafici e normativi della Variante in oggetto e di verificare, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste all'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. per le "Varianti Parziali", con particolare riferimento alle limitazioni poste all'incremento di aree per servizi e/o per attività economiche.».

Lo scrivente Servizio resta comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore ragguaglio atto a favorire il buon esito della questione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente del Servizio Urbanistica
arch. Gianni Savino

